

PATRONATO INCA CGIL



Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma, li 3.11.2009

Prot. n° 198

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici Zona INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Al Dip. Welfare CGIL

LORO SEDI

**OGGETTO: Pensioni o quote di pensione liquidate con il sistema di calcolo contributivo:
Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione relativi all'età con effetto dal 1° gennaio 2010.**

Sommario

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione utilizzati nel sistema di calcolo contributivo.

Care compagne e cari compagni,

la legge 335/1995, all'art. 1, ex comma 11, prevedeva la rideterminazione decennale dei coefficienti di trasformazione relativi all'età di cui al comma 6 dello stesso articolo, utilizzati nel sistema di calcolo contributivo.

Al termine del decennio, cioè nel 2005, non si è proceduto alla prescritta revisione.

La legge 247/2007, all'articolo 1, commi da 12 a 16, ha previsto una specifica disciplina per la modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

In particolare, il comma 12 aveva previsto la costituzione, con apposito decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), di una Commissione composta da 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministero del Lavoro, 2 indicati dal Ministero dell'Economia, 6 indicati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre

2008, modifiche dei criteri di calcolo dei predetti coefficienti, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee.

Tali modifiche avrebbero dovuto tener conto:

- delle dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione degli stessi coefficienti;
- dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche ai fini di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre appositi meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché politiche attive del lavoro che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione pensionistico (al netto delle imposte) non inferiore al 60%, con riferimento all'aliquota relativa ai lavoratori dipendenti;
- del rapporto intercorrente tra l'attesa media di vita e quella dei singoli settori di attività.

Il comma 13 aveva rimesso alla citata Commissione la valutazione di nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Venne inoltre precisato che dalla costituzione e funzionamento della Commissione non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai componenti della Commissione non dovevano essere corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

Il comma 14 aveva disposto, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la sostituzione della Tabella A allegata alla legge 335/1995 con la nuova Tabella A di cui alla legge 247/2007 "con effetto dal 1° gennaio 2010".

Visto il mancato risultato della Commissione, dal prossimo anno entreranno quindi in vigore i coefficienti previsti dalla nuova tabella. Come noterete dai prospetti che seguono, elaborati con le frazioni di anno, i nuovi coefficienti sono quelli individuati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale nel 2006.

Coefficienti di trasformazione previsti dalla L. 335/1995

ANNI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,720	4,732	4,743	4,755	4,767	4,778	4,790	4,802	4,813	4,825	4,837	4,848
58	4,860	4,872	4,884	4,897	4,909	4,921	4,933	4,945	4,957	4,970	4,982	4,994
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,085	5,098	5,111	5,124	5,137	5,150
60	5,163	5,177	5,192	5,206	5,220	5,234	5,249	5,263	5,277	5,291	5,306	5,320
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,809	5,826	5,843	5,856	5,877	5,894
64	5,911	5,930	5,949	5,967	5,986	6,005	6,024	6,042	6,061	6,080	6,099	6,117
65	6,136											

**Coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 247/2007
IN VIGORE CON EFFETTO DAL 1/1/2010**

ANNI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,419	4,429	4,439	4,449	4,459	4,469	4,479	4,489	4,499	4,509	4,519	4,529
58	4,538	4,549	4,559	4,570	4,580	4,591	4,601	4,612	4,622	4,633	4,643	4,654
59	4,664	4,675	4,686	4,698	4,709	4,720	4,731	4,742	4,754	4,765	4,776	4,787
60	4,798	4,810	4,822	4,834	4,846	4,858	4,869	4,881	4,893	4,905	4,917	4,929
61	4,940	4,953	4,966	4,978	4,991	5,004	5,017	5,030	5,042	5,055	5,068	5,081
62	5,093	5,107	5,120	5,134	5,148	5,161	5,175	5,189	5,205	5,220	5,230	5,243
63	5,257	5,272	5,286	5,301	5,315	5,330	5,344	5,359	5,387	5,388	5,403	5,417
64	5,432	5,448	5,463	5,479	5,495	5,511	5,526	5,542	5,558	5,573	5,589	5,605
65	5,620											

Il comma 15, inoltre, modificando l'articolo 1, comma 11, della legge 335/1995, ha ridotto il periodo della rideterminazione dei coefficienti da 10 a 3 anni. E' stato infatti stabilito che, con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), i coefficienti di trasformazione saranno rideterminati ogni 3 anni sulla base degli andamenti demografici e dell'effettivo tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT.

Pertanto, il prossimo adeguamento dovrebbe essere effettuato nel 2013, con un anticipo di due anni rispetto a quanto si sarebbe verificato a legislazione invariata.

Infine, il comma 16 ha disposto che il Governo dovrà procedere ogni 10 anni, con le parti sociali, alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico.

Valutazioni e indicazioni operative

I coefficienti di trasformazione si applicano, oltre che per la determinazione dei trattamenti (di vecchiaia, invalidità/inabilità, superstiti, supplementari, supplementi) da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o optanti per tale sistema di calcolo, per la determinazione:

- dei trattamenti pensionistici a carico della gestione separata INPS, anche a seguito di computo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 282/1996, nonché per i conseguenti supplementi;
- della quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo (c.d. Quota "C" sulle anzianità successive al 31.12.1995 in caso di calcolo misto – compresa l'eventuale maggiorazione contributiva della pensione di inabilità - nonché per futuri supplementi);
- del pro-quota di un ente previdenziale pubblico in caso di liquidazione di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2006 senza raggiungimento del "*diritto autonomo a pensione*";
- della pensione di anzianità richiesta dalle lavoratrici ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 (c.d. sperimentazione);

- delle pensioni supplementari per periodi AGO successivi al 1995 ma con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.1995 nei fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (messaggio INPS n. 331 del 12.12.2001).

Come sopra precisato, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nella previgente tabella A della legge 335/1995. Dal 1° gennaio 2010, in fase di prima rideterminazione, i predetti coefficienti verranno sostituiti con quelli contenuti nella tabella A della legge 247/2007.

Dalle tabelle che seguono rileviamo che il valore dei coefficienti di trasformazione corrispondenti alle varie età anagrafiche viene ridotto, ad esempio:

- il coefficiente previsto per 57 anni di età passa dal 4,72% al 4,419% con una riduzione di 0,301%. Questo significa che la riduzione del trattamento pensionistico sarà pari al 6,377%;
- il coefficiente previsto per 65 anni di età passa dal 6,136% al 5,620% con una riduzione di 0,516%. Questo significa che la riduzione del trattamento pensionistico sarà pari all'8,409%.

E' da notare, inoltre, che la riduzione dell'importo della pensione aumenta con l'aumentare dell'età anagrafica.

Confronto coefficienti di trasformazione

Età	Coefficienti L. 335/1995	Coefficienti L. 247/2007	Riduzione coefficienti	Riduzione pensione
57	4,720%	4,419%	0,301%	6,377%
58	4,860%	4,538%	0,322%	6,626%
59	5,006%	4,664%	0,342%	6,832%
60	5,163%	4,798%	0,365%	7,070%
61	5,334%	4,940%	0,394%	7,387%
62	5,514%	5,093%	0,421%	7,635%
63	5,706%	5,257%	0,449%	7,869%
64	5,911%	5,432%	0,479%	8,104%
65	6,136%	5,620%	0,516%	8,409%

Nella tabella che segue si evidenzia la riduzione dell'importo della pensione considerando un montante contributivo pari a € 100.000.

Confronto importo pensione a parità di montante

Età	Montante contributivo	Coefficienti L. 335/95		Coefficienti L. 247/07		Riduzione pensione	
		Pensione annua	Pensione mensile	Pensione annua	Pensione mensile	Annua	Mensile
57	100.000	4.720	363,08	4.419	339,92	301	23,15
58	100.000	4.860	373,85	4.538	349,08	322	24,77
59	100.000	5.006	385,08	4.664	358,77	342	26,31
60	100.000	5.163	397,15	4.798	369,08	365	28,08
61	100.000	5.334	410,31	4.940	380,00	394	30,31
62	100.000	5.514	424,15	5.093	391,77	421	32,38
63	100.000	5.706	438,92	5.257	404,38	449	34,54
64	100.000	5.911	454,69	5.432	417,85	479	36,85
65	100.000	6.136	472,00	5.620	432,31	516	39,69

I nuovi coefficienti, così come stabilito dalla legge 247/2007, entreranno in vigore “*con effetto dal 1° gennaio 2010*”. Dai primi confronti, secondo gli Istituti previdenziali, i nuovi coefficienti si applicheranno per la determinazione delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 2009, comprese quelle con decorrenza 1° gennaio 2010, e sull'intero montante contributivo maturato.

Pertanto, per gli assicurati che hanno raggiunto il diritto a pensione occorrerà verificare l'opportunità di accedere al pensionamento con decorrenza 1° dicembre del corrente anno. In questo caso bisognerà presentare la relativa domanda e cessare l'eventuale rapporto di lavoro dipendente **entro il mese di novembre 2009**.

Occorre far presente, altresì, che i trattamenti con decorrenza da gennaio 2010 saranno determinati con i nuovi e penalizzanti coefficienti ma beneficeranno della rivalutazione del montante contributivo al 31.12.2008. Il montante contributivo, infatti, viene rivalutato su base composta alla fine di ciascun anno – con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno – in base alla variazione del PIL dell'ultimo quinquennio (c.d. tasso di capitalizzazione).

Riprendendo la precedente tabella, considerando lo stesso montante contributivo di € 100.000 al 31.12.2008 e il tasso di capitalizzazione pari a 1,033201, le differenze degli importi di pensioni saranno i seguenti:

Confronto importo pensione con montante rivalutato

Età	Montante contrib. € 100.000 Decorrenza 2009 Coefficienti L. 335/95		Montante rival. € 103.320,10 Decorrenza 2010 Coefficienti L. 247/07		Riduzione pensione	
	Pensione annua	Pensione mensile	Pensione annua	Pensione mensile	Annua	Mensile
57	4.720	363,08	4.565,72	351,21	154,28	11,87
58	4.860	373,85	4.688,67	360,67	171,33	13,18
59	5.006	385,08	4.818,85	370,68	187,15	14,40
60	5.163	397,15	4.957,30	381,33	205,70	15,82
61	5.334	410,31	5.104,01	392,62	229,99	17,69
62	5.514	424,15	5.262,09	404,78	251,91	19,37
63	5.706	438,92	5.431,54	417,81	274,46	21,11
64	5.911	454,69	5.612,35	431,72	298,65	22,97
65	6.136	472,00	5.806,59	446,66	329,41	25,34

Cogliamo l'occasione per informarvi che stiamo verificando la corretta interpretazione dell'entrata in vigore dei nuovi coefficienti (cioè se dalle decorrenze dal 1° gennaio 2010 o successive a tale data).

Stiamo valutando, inoltre, con la nostra consulenza legale la possibilità di contenzioso poiché è evidente che posticipando la pensione (anche solo di un mese), nonostante la maggiore anzianità contributiva e l'ulteriore quota di montante accantonato, si potrà ricevere un trattamento pensionistico di importo più basso, con conseguenze dannose per i lavoratori e per il sistema pensionistico nel suo

complesso (corsa al pensionamento nei mesi precedenti l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti).

Teniamo presente, inoltre, che l'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 243/2004, stabilisce che per il lavoratore che ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, anche a seguito di computo o opzione per il sistema di calcolo contributivo, *“i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge”*.

Su questi argomenti, gli Istituti previdenziali non hanno ancora fornito istruzioni.

Vi terremo aggiornati.

Cari saluti.

p. il Settore Previdenza e Assistenza
Caterina Di Francesco

p. il Collegio di Presidenza
Luigina De Santis